



MAGGIORAZIONE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E DETERMINAZIONE INDENNITÀ ORARIA DI MISSIONE

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il d.lgs. n. 149/2015 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il d.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015 e, in particolare, l'art. 19 dello stesso D.P.C.M. recante la disciplina di un *“trattamento di missione”* uniforme per tutto il personale ispettivo;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 19 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, è previsto un nuovo trattamento di missione *“in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti”*;

VISTO il comma 2 lett. c) del predetto articolo secondo il quale al personale ispettivo compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio *“in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio”*;

VISTO altresì il successivo comma 3, secondo il quale la predetta indennità *“non è dovuta: a) per missioni di durata inferiore alle 4 ore; b) per missioni da svolgersi in Comuni o località distanti meno di 10 km dall'ordinaria sede di servizio ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente”*;

TENUTO CONTO che il personale ispettivo di INPS e INAIL già fruisce, in forza di disposizione interne agli stessi Istituti, di una maggiorazione per il trasporto di materiali e strumenti con il mezzo proprio pari al 40% del rimborso chilometrico previsto per legge;

CONSIDERATA la necessità di confermare, nelle more di una più ampia rivisitazione della disciplina del trattamento di missione ai sensi del predetto art. 19 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, l'omogeneizzazione dei trattamenti di missione del personale ispettivo del ruolo INL rispetto al personale degli Istituti previdenziali;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell'Ispettorato per l'esercizio finanziario 2022 presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

DECRETA

1. Nelle more di una più ampia rivisitazione della disciplina del trattamento di missione ai sensi dell'articolo 19 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, fermi restando i trattamenti di missione attualmente previsti dalla normativa vigente, al personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro spetta, per l'anno 2022, la maggiorazione di cui al comma 2 a titolo di rimborso spese.
2. Al personale ispettivo di cui al comma 1 che mette a disposizione il mezzo proprio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è riconosciuta una maggiorazione al 40% del rimborso chilometrico previsto dalla vigente disciplina.
3. L'indennità oraria di cui in premessa di competenza del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro è confermata in euro 1,50.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Bruno GIORDANO